



ANCEBOLOGNA

Collegio Costruttori Edili

Bologna, 27 giugno 2017

Circolare

N. 720/2017

ALLE IMPRESE ASSOCIATE
= LORO SEDI =

- c.a. - Titolare/Legale Rappresentante**
- Responsabile progettazione edilizia/urbanistica
- Responsabile sviluppo iniziative edilizie/urbanistiche
- Responsabile adempimenti fiscali e amministrativi

Serv. Trib. Prot. n. 1093 - CP/aa

Oggetto: D.L. 50/2017 "Manovrina": ok definitivo dal Senato. Ricostruzione da impresa. Rimborsi. Cessione ecobonus energia.

Diamo seguito alle nostre circolari nn. 168-182-496-520-555-566-567-668-714/2017 per informarVi che l'Aula del Senato ha licenziato definitivamente, in seconda lettura, con la votazione di fiducia, il Disegno di Legge di conversione del D.L. 50/2017 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" (DDL 2853/S - Relatore Sen. Giorgio Santini del Gruppo parlamentare PD), sul testo approvato dalla Commissione Bilancio identico a quello trasmesso dalla Camera.

Tra le numerose norme confermate e/o introdotte dalla legge di conversione, **alcune delle quali auspicite dalla nostra Associazione Nazionale, l'ANCE**, si evidenziano in particolare le seguenti:

- viene modificato l'art 16 del D.L. 63/13, convertito dalla L. 90/2013, (c.d. Sismabonus), **estendendo le detrazioni economiche** ivi previste **agli interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici** - allo scopo di ridurre il rischio sismico - anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche lo consentano, **eseguiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare** che provvedano alla successiva alienazione dell'immobile, entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori, qualora i suddetti interventi siano realizzati nei Comuni inclusi nelle **zone a rischio sismico 1** ai sensi della O.P.C.M. 3519/06. Agli acquirenti di tali unità immobiliari spettano le detrazioni nella misura del 75% e dell'85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita, comunque, fino a 96.000 euro per singola unità immobiliare. **È consentito optare**, in luogo della detrazione, **per la cessione del credito alle medesime imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati**, con la facoltà di successiva cessione del credito, con esclusione di cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari (cfr. nostra circolare n. 714/2017);
- con una modifica al testo, vengono **accelerati i rimborsi** da conto fiscale, di cui all'art. 78 del L. 413/1991, **per i soggetti passivi d'imposta**. Al riguardo, viene previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2018 i predetti rimborsi sono pagati direttamente ai contribuenti a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio". Le modalità di attuazione della disposizione sono affidate a un decreto del Ministero dell'Economia da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento;

Via G. Zaccherini Alvisi, 20 – 40138 Bologna
Telefono 051 231540 Fax 051 231536

Web: www.ancebologna.it
E-mail: info@ancebologna.it

Aderente ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili
Aderente CONFINDUSTRIA EMILIA

Circ. n. 720/2017
Pagina 1 di 2

- viene modificata la disciplina in materia di **cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomini**, di cui all'art. 14 del D.L. 63/2013, convertito dalla L. 90/2013. In particolare, viene esteso fino al 31 dicembre 2021, per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, la possibilità per i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 11, comma 2, e all'art. 13, comma 1, lett. a) e comma 5, lett. a) del D.P.R. 917/1986 (pensionati, dipendenti e autonomi), **di cedere, in luogo della detrazione fiscale, il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati**, con la facoltà di successiva cessione del credito. Inoltre si prevede che la detrazione può essere ceduta anche ad altri soggetti privati (compresi istituti di credito e intermediari finanziari). Le modalità attuative sono demandate ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. Viene, altresì, disciplinata l'asseverazione da parte di professionisti abilitati della sussistenza dei requisiti richiesti.

Il provvedimento attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per diventare pienamente operativo.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento e porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE
Carmine Preziosi
